

**POLICY
UTILIZZO DI AUDIO FOTO E VIDEO**

**COD. C.24
VERSIONE N. 01 DEL 05.2022**

CONTIENE:

- 1. POLICY**

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE



PREMESSA

Gli audio, le foto ed i video costituiscono importanti fonti di dati personali. Non solo, l'utilizzo improprio è suscettibile di portare anche al trattamento di dati molto sensibili, come nel caso di immagini sottoposte a processo biometrico, oppure come nel caso di minore intervistato in occasione di un episodio di reato a scuola. Per questo è necessario trattare tali contenuti in modo corretto, senza eccedere nello zelo ma anche senza lasciarsi andare a semplicismi. In tal senso, prima di avviare ogni esame è necessario evidenziare come la disciplina muti sensibilmente a seconda che foto, video e audio siano raccolti dalla scuola, da un parente, ovvero da terzi. Per questo la seguente policy distingue tali scenari identificando la modalità corretta per la lecita esecuzione dei diversi trattamenti. Difatti, la base giuridica e la disciplina applicabile variano in modo sensibile tra soggetto e soggetto: la scuola, ad esempio, agisce solitamente sulla base di quanto previsto da legge. Ciò però non accade per i soggetti terzi, magari anche esterni alla pubblica amministrazione, i quali agiranno in forza di altri meccanismi giuridici. Situazione ancora diversa riguarda poi i parenti degli studenti, i cui trattamenti non sono assoggettabili alla disciplina del GDPR avendo gli stessi finalità prettamente domestiche.

Vediamo quindi come regolamentare correttamente la raccolta e l'utilizzo di video e foto in ambito scolastico.

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA PARENTI

Il GDPR prevede espressamente che la normativa europea sulla data protection non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o istituzionale.

Questo significa che nei confronti dei genitori, e di altri parenti o di chi ne fa le veci, è applicabile la disciplina generale prevista nel Codice civile la quale non prevede una moltitudine di vincoli presenti invece nel Regolamento Europeo. Il riferimento va, ad esempio, all'obbligo di fornire informativa, all'obbligo di garantire misure di sicurezza e, non da ultimo, all'obbligo di notificare eventuali data breach. Questi ed altri vincoli non riguardano il privato, il quale potrà quindi effettuare foto o riprese audio/video, ad esempio, di una recita o di una gita, senza necessità di chiedere consenso alcuno. Il consenso è invece espressamente richiesto in caso di divulgazione delle foto tramite social o altri canali. Ma che ruolo ha la scuola? Nessuno. Tuttavia, per mero scrupolo la scuola dovrebbe inviare una circolare ai genitori, nelle settimane a ridosso di eventi e simili, ove ricordare che è possibile fare foto ma che non è possibile divulgare foto di figli altrui, in primis sui social.

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	(EVENTUALE) CIRCOLARE E CARTELLONISTICA ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM
CONSENSI	IL PARENTE SE VUOLE DIVULGARE LE FOTO DEVE CHIEDERE IL CONSENSO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DALLA SCUOLA

Differentemente dai parenti, la scuola è soggetta la cui attività rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del GDPR. Pertanto, in caso di effettuazione di foto o di audio visivi, la scuola dovrà rilasciare una apposita informativa alle famiglie. Nella fattispecie, il trattamento in esame è illustrato nei suoi caratteri salienti dalla informativa generale consegnata a inizio anno (B.01.1 del [Sistema di Gestione EUservice](#)). Nessun consenso è richiesto, ma è necessario che la scuola si attenga scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 1) è vietato pubblicare foto sui social network; 2) è vietato divulgare foto tramite sistemi di messaggistica o tramite altri sistemi che non siano il solo sito scolastico; 3) è vietato effettuare foto di dettaglio agli studenti, risultando possibile effettuare solo foto a "campo largo" volte a testimoniare attività didattiche di particolare pregio; 4) è vietato aggirare le presenti indicazioni utilizzando sistemi di sfuocamento in quanto gli stessi risultano comunque non idonei ad anonimizzare il soggetto interessato.

Qualora le foto/video vengano effettuate utilizzando i device personali dei docenti, è necessario che, a seguito del trasferimento a favore del Titolare, i docenti provvedano contestualmente alla cancellazione delle stesse dalle memorie interne personali ove erano archiviate. Una volta trasferiti i file al Titolare, quest'ultimo potrà conservarli per un periodo massimo corrispondente al ciclo di studi degli alunni ritratti. Lo stesso limite di conservazione è previsto anche per le foto pubblicate sul sito

Da ultimo si precisa che il consenso non può essere usato per aggirare i divieti di cui sopra in quanto lo stesso risulta viziato se fornito alla pubblica amministrazione. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.



In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA
CONSENSI	NON È NECESSARIO ALCUN CONSENSO
TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E COMUNQUE NON OLTRE IL CICLO DI STUDI DELL'INTERESSATO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA DOCENTI

In posizione intermedia tra i genitori e l'istituto scolastico si pongono i docenti. Nei loro confronti si applica una disciplina diversa a seconda che le foto siano eseguite su incarico della scuola oppure di propria spontanea volontà.

Nel primo caso il docente agisce come incaricato del trattamento, applicandosi le regole sopra previste per la scuola. Nel secondo caso egli agisce come privato cittadino, alla stregua di un parente dovendosi applicare la disciplina sopra descritta con riferimento ai parenti.

In sintesi:

	SU INCARICO SCUOLA	SENZA INCARICO SCUOLA
RUOLO DELLA SCUOLA	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA	(EVENTUALE) CIRCOLARE E CARTELLONISTICA ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM
CONSENSI	NON È NECESSARIO ALCUN CONSENSO	IL DOCENTE NON INCARICATO SE VUOLE DIVULGARE LE FOTO DEVE CHIEDERE IL CONSENSO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA TERZI

Esiste poi un'ultima casistica che si verifica quando le foto vengano effettuate da soggetti terzi. Stiamo parlando, ad esempio dei casi in cui la stampa effettua foto durante un avvenimento di rilevanza locale (o nazionale), oppure il caso in cui la scuola partecipa ad iniziative organizzate da terzi (Es: gare di dibattito) e questi soggetti effettuano foto e video. Ebbene, in questi casi, l'istituto non ha alcun ruolo nella raccolta di foto o video (salvo che sia co-organizzatore dell'evento a cui partecipano gli alunni), ricadendo tutti gli obblighi sul soggetto terzo. Sarà quindi, tornando agli esempi di prima, la stampa o l'organizzazione della gara di dibattito a dover fornire una propria informativa e a doversi munire di una base giuridica appropriata. Da ultimo si precisa che, in questo particolare caso, l'organizzatore con molta probabilità sarà tenuto a richiedere oltre al consenso privacy anche il rilascio di una liberatoria per lo sfruttamento dei diritti di immagine ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 L.633/41 e art. 10 CC.

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	IL TITOLARE ESTERNO DEVE PRODURRE INFORMATIVA DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI
CONSENSI	È IL TITOLARE ESTERNO A DOVER VALUTARE LA BASE GIURIDICA PIÙ APPROPRIATA DA ADOTTARE

